

VERBALE DI ERRATA CORRIGE sul WELFARE

Contrattuale per i Lavoratori Somministrati

art. 121 del CCNL “Metalmeccanici” del 30 Novembre 2022; art. 122 del CCNL “Turismo” del 24 Maggio 2022; art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato” del 26 Settembre 2022
art. 120 del CCNL “Studi Professionali” del 17 Gennaio 2023; art. 111 del CCNL “Terzo Settore” del 30 Marzo 2023;
art. 111 del CCNL “Commercio” del 22 Settembre 2023

Il giorno 25 gennaio 2024, presso l’Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati:

- **ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e Terziario**, rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco;
- **CEPI - Confederazione Europea Piccole Imprese**, rappresentata dal Presidente Nazionale Rolando Marciano e dal Segretario Generale Arturo Vitale;
- **CONFIMPRENDITORI - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti** rappresentata dal Presidente Stefano Ruvolo;
- **FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI A.P.S.** rappresentata dal Presidente Nazionale Alberto Speda
- **OPES - Organizzazione per l’educazione allo sport**, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, rappresentata dal Presidente Juri Morico;
- **UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato**, rappresentata dal Presidente Nazionale Stefano Diquattro;

e

- **CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo**, **CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo**, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli;
- Con l’assistenza della **CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro e dal Segretario Confederale Fulvio De Gregorio;
- **CONFEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi**, rappresentata dal Segretario Generale Michele Poerio;

per aggiornare la previsione relativa al *Welfare Contrattuale* destinato ai Lavoratori in Somministrazione, che prestano l’attività presso Aziende Utilizzatrici che applicano i CCNL “Metalmeccanici” o “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio” o “Terziario Avanzato” o “Studi Professionali” o “Terzo Settore” o “Commercio” in epigrafe.

Premesso che:

- A) Le Parti in epigrafe hanno rinnovato i seguenti CCNL:
- a. CCNL “Turismo, Pubblici Esercizi e Agenzie di Viaggio” il 24 Maggio 2022 (*anche solo CCNL Turismo*);
 - b. CCNL “Terziario Avanzato” il 26 Settembre 2022;
 - c. CCNL “Metalmeccanici, Installazione d’impianti e Odontotecnici” il 30 Novembre 2022 (*anche solo CCNL Metalmeccanici*);
 - d. CCNL “Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni” il 17 Gennaio 2023 (*anche solo CCNL Studi Professionali*);
 - e. CCNL “Terzo Settore, Enti senza scopo di lucro e Sport” il 30 Marzo 2023 (*anche solo CCNL Terzo Settore*);
 - f. CCNL “Commercio” il 22 Settembre 2023;
- B) I CC.CC.NN.LL. rinnovati di cui al punto A) che precede, hanno confermato l’erogazione del Welfare Contrattuale su base annuale rinviando agli Accordi Aziendali, precisando però che, in caso di cessazione anticipata del lavoratore, lo stesso avrà diritto di ricevere le parti di Welfare pro-quota maturate.
- C) Sono destinatari del Welfare Contrattuale *tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.*
- D) Gli art. 121 del CCNL “Metalmeccanici”, art. 122 del CCNL “Turismo”, art. 121 del CCNL “Terziario Avanzato”, art. 120 del CCNL “Studi Professionali”, art. 111 del CCNL “Terzo Settore” e art. 111 del CCNL “Commercio”, causa un refuso di stampa, prevedono che il Welfare Contrattuale *sarà dovuto solo per i Contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi*”, escludendo erroneamente i Lavoratori Somministrati fino a 12 mesi dal diritto del Welfare Contrattuale.
- E) La normativa legale e contrattuale vigente conferma il diritto alla parità dei trattamenti complessivi da riconoscere ai Lavoratori Somministrati, rispetto ai lavoratori assunti direttamente all’Azienda, al fine di prevenire discriminazioni ed usi distorti dell’istituto contrattuale.

Per tutto quanto sopra premesso, le Parti confermano che:

- 1) L'indicazione di "*Welfare Contrattuale*" prevista al secondo comma degli art. 121 del CCNL "Metalmeccanici", art. 122 del CCNL "Turismo", art. 121 del CCNL "Terziario Avanzato", art. 120 del CCNL "Studi Professionali", art. 111 del CCNL "Terzo Settore" e art. 111 del CCNL "Commercio", è dovuta ad un refuso di stampa.

Pertanto, per i suddetti articoli, il secondo comma corretto è il seguente:

...

"L'Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i Contratti che prevedano attività presso l'Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi.

In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all'En.Bi.C. la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N. e assicurative vita."

...

(quindi senza le parole "Welfare Contrattuale")

- 2) Risultano di conseguenza destinatari del *Welfare Contrattuale*, alle condizioni previste all'art. 48 del CCNL "Metalmeccanici", art. 48 del CCNL "Turismo", art. 48 del CCNL "Terziario Avanzato", art. 48 del CCNL "Studi Professionali", art. 274 del CCNL "Terzo Settore" e art. 210 del CCNL "Commercio":

*"tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; (aggiunta) **lavoro somministrato**; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori "Agili". Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita."*

- 3) Le Parti, al fine di dare certezza sulla normativa contrattuale da applicare, confermano che depositeranno il presente Accordo presso il CNEL, ad integrazione dei CC.CC.NN.LL. in epigrafe.

Roma, 25 gennaio 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANPIT

CEPI

CONFIMPRENDITORI

FE.NA.L.C.

OPES

UNICA

CISAL Terziario

CISAL



CONFEDIR
